



CITTA' DI BUSCA

Provincia di CUNEO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE
DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI
FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI ALTRI
VANTAGGI ECONOMICI
(ART. 12 LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 E S.M.I.)**

ALLEGATO DELIBERA CC 8/2020

Indice

Art. 1 Ambito di applicazione – Principi e finalità	Pagina	3
Art. 2 Natura e tipologia dei contributi e delle altre utilità economiche	Pagina	3
Art. 3 Ambiti, settori e limiti d'intervento	Pagina	4
Art. 4 Natura dei contributi	Pagina	4
Art. 5 Interventi relativi ad attività socio-assistenziali	Pagina	4
Art. 6 Interventi relativi all'impegno civile, di promozione di celebrazioni civili e religiose legate alla storia del territorio	Pagina	5
Art. 7 Interventi relativi ad attività culturali, turistiche e scientifiche	Pagina	5
Art. 8 Interventi relativi ad attività educative e scolastiche	Pagina	5
Art. 9 Interventi relativi alla tutela ambientale	Pagina	5
Art.10 Interventi relativi ad attività ludiche, ricreative e sportive	Pagina	5
Art. 11 Interventi relativi allo sviluppo economico e turistico promozionale	Pagina	6
Art. 12 Requisiti per l'ammissione al contributo	Pagina	6
Art. 13 Determinazioni dell'Amministrazione Comunale	Pagina	6
Art. 14 Criteri	Pagina	6
Art. 15 Casi particolari	Pagina	7
Art. 16 Modalità di presentazione dell'istanza per la concessione di contributi economici	Pagina	7
Art. 17 Esame della domanda	Pagina	8
Art. 18 Modalità di erogazione dei contributi	Pagina	8
Art. 19 Utilizzazione dei contributi	Pagina	9
Art. 20 Decadenza	Pagina	9
Art. 21 Responsabilità	Pagina	9
Art. 22 Obbligo di promozione	Pagina	10
Art. 23 Rappresentanza dell'Ente	Pagina	12
Art. 24 Pubblicità	Pagina	12
Art. 25 - Patrocinio	Pagina	12
Art. 26 Concessione non esclusiva e permanente di sale e spazi comunali	Pagina	12
Art. 27 Benefici a favore della popolazione a seguito della fusione per incorporazione del Comune di Valmala nel Comune di Busca.	Pagina	12
Art. 28 Entrata in vigore	Pagina	12
Art. 29 Abrogazione	Pagina	12
Art. 30 Rinvio dinamico	Pagina	13

Art. 1

Ambito di applicazione – Principi e Finalità

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dello Statuto dell'Ente, contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di Busca di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, denominati di seguito semplicemente contributi, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di persone fisiche, associazioni, istituzioni, enti ed organismi pubblici e privati.
2. Il Comune di Busca, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e nei limiti delle disponibilità di bilancio, concede contributi diretti e indiretti mirati a conseguire le finalità, gli scopi e le attività stabilite dallo Statuto, nel rispetto dei principi di sussidiarietà di cui all'art. 18 della Costituzione, all'art. 3, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e coerentemente con gli obiettivi annuali di cui stabilisce il budget disponibile attribuendo le relative quote ai contributi ordinari ed ai contributi di carattere straordinario, fermo restando la trasferibilità delle economie da un ambito all'altro; in questo contesto assegna le risorse specificatamente ai vari interventi di cui ai successivi articoli.
3. Tenuto conto di quanto precede, gli interventi, disciplinati dal presente Regolamento sono approvati con provvedimento formale della Giunta Comunale, mediante specifiche delibere assunte considerando, di volta in volta, le caratteristiche e la qualità delle proposte e la rispondenza al presente regolamento.
4. Il Regolamento ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia tutela degli interessi del Comune di Busca, dettando regole per l'individuazione e la selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare in modo da ottenere la migliore utilizzazione delle risorse e la più soddisfacente efficacia degli interventi, sempre in funzione degli obiettivi annuali dell'Amministrazione e di quanto sopra stabilito.
5. Il presente regolamento non si applica:
 - alla concessione di immobili di proprietà comunale. Viene fatta salva l'assegnazione di sale o spazi pubblici per il saltuario svolgimento di iniziative e manifestazioni pubbliche in quanto oggetto di disciplina separata;
 - alla gestione dei servizi e interventi comunali affidati a terzi per i quali si provvede con apposita disciplina o sulla base della approvazione di specifiche convenzioni;
 - alla gestione da parte di terzi di complessi di attività caratterizzati da rilevante impegno operativo, da significativa durata temporale - annuale o ultrannuale - e da obblighi di controprestazione assunti nei confronti del Comune, per i quali si provvede sulla base di specifiche convenzioni;
 - Ai contributi e benefici economici erogati a persone fisiche per finalità socio assistenziali nel caso in cui vi sia una disciplina speciale.
 - Per gli enti/associazioni assegnatari di immobili di proprietà comunale per gli interventi manutentivi realizzati sugli stessi edifici da disciplinare con apposito accordo.
 - ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche o Regolamenti per i quali il Comune interviene con apposita disciplina. Tra questi l'iniziativa Estate Ragazzi per la quale rimane la disciplina già prevista con la deliberazione GC 10/2007 che qui si riporta:
il budget complessivo stabilito dall'Amministrazione Comunale verrà ripartito secondo i seguenti parametri:

Parametri	Peso attribuito
n. di ragazzi partecipanti residenti nel Comune di Busca	50
Bilancio dell'iniziativa	30
n. di settimane di attività	10
quota iscrizione	10

L'Amministrazione pubblicherà entro il mese di settembre di ogni anno apposito avviso per la raccolta delle richieste di contributo per l'iniziativa in argomento. L'ufficio competente raccoglierà le istanze, provvederà al riparto sulla base del budget disponibile e ad approvare con specifica determinazione il piano di riparto.

6. Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi dello Stato, della Regione e del Comune che dettano la disciplina per la concessione di contributi e benefici economici in

materie specifiche con particolare riferimento all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e all'attribuzione di vantaggi economici alle persone fisiche.

Art. 2

Natura e tipologia dei contributi e delle altre utilità economiche

1. I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti ad interventi, iniziative o manifestazioni singole, occasionali o di carattere straordinario oppure a programmi di interventi o attività di più largo respiro e durata, in un'ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali, entro i limiti delle previsioni di bilancio in relazione ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa.
2. Per contributi o altre utilità economiche si intendono le erogazioni di denaro e le altre misure illustrate appresso aventi un diretto valore economico elargite a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione.
3. I benefici assumono la forma di contributi allorché l'erogazione economica diretta è finalizzata a favorire attività o iniziative per le quali il Comune si accolla una parte soltanto dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute.
4. Sono considerate altre utilità economiche le tariffe o i prezzi agevolati, la fruizione gratuita di prestazioni, servizi o beni mobili del Comune nel rispetto delle disposizioni previste dai vigenti Regolamenti comunali in materia.

Art. 3

Ambiti, Settori e Limiti d'intervento

- 1) Gli interventi singolarmente disciplinati nei successivi articoli dovranno svolgersi entro i seguenti ambiti e limiti:
 - a) dovranno riguardare interessi che non esulino dalle competenze istituzionali del Comune di Busca;
 - b) dovranno essere rivolti nei confronti di iniziative che non operino ai fini del conseguimento di lucro o per il raggiungimento di posizioni di vantaggio economico non legittimabili;
 - c) l'erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione di debita rendicontazione.
- 2) I settori d'intervento sono relativi a:
 - attività socio-assistenziali e umanitarie;
 - impegno civile, di promozione di celebrazioni civili e religiose legate alla Storia del territorio,
 - attività culturali, turistiche e scientifiche;
 - attività educative e scolastiche;
 - tutela ambientale;
 - attività ludiche, ricreative e sportive;
 - sviluppo economico e turistico promozionale.
- 3) Possono essere ammessi al contributo:
 - Persone fisiche;
 - Enti Pubblici;
 - Associazioni e Fondazioni riconosciute (art. 14 e ss. del C.C.);
 - Associazioni non riconosciute e i Comitati (art. 36 e ss del C.C.);
 - Organizzazioni di Volontariato;
 - Organizzazioni di promozione sociale;
 - Enti Ecclesiastici.

Art. 4

Natura dei Contributi

- 1) I benefici possono avere carattere:
 - a) **ordinario**, quando si riferiscono ad attività annuali di Enti, Associazioni etc.,
 - b) **straordinario**, quando sono oggetto di un solo intervento "una tantum", senza costituire impegno per ulteriori erogazioni o per esercizi futuri.

- 2) Tutti i contributi concessi dal Comune di Busca hanno carattere facoltativo e non costituiscono diritto di continuità per l'erogazione di ulteriori contributi per le successive edizioni della medesima iniziativa o attività.

Art. 5

Interventi relativi ad attività socio-assistenziali

Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti di cui all'art. 3 per iniziative, attività o manifestazioni intese a:

- ricercare la prevenzione e la rimozione delle cause di ordine economico, psicologico, culturale ed ambientale tali da provocare situazioni di bisogno o di emarginazione;
- ricercare la promozione e lo sviluppo del benessere fisico e sociale della persona ovvero l'assicurazione di forme di protezione sociale alle fasce più deboli della popolazione;
- promuovere la sensibilizzazione, l'informazione ed il coinvolgimento sulle problematiche socio-assistenziali e l'autonomia di persone anziane o handicappate o comunque di soggetti a rischio di emarginazione al fine di favorirne la socializzazione ed evitarne l'isolamento;
- consentire la fruizione di strutture, servizi e prestazioni sociali nel rispetto della specificità, delle esigenze e del diritto di scelta da parte degli utenti.

Art. 6

Interventi relativi all'impegno civile, di promozione di celebrazioni civili e religiose legate alla Storia del territorio

Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti di cui all'art. 3:

- per manifestazioni dirette a promuovere e sollecitare l'impegno civile dei giovani, degli scolari, degli studenti, degli adulti, degli anziani, nei rispettivi ambienti di vita;
- per iniziative aventi come obiettivo la promozione della solidarietà nazionale ed internazionale;
- per iniziative con lo scopo di promuovere celebrazioni o ricorrenze civili di rilevanza nazionale;
- per eventi di carattere civile e religioso che rappresentano l'identità culturale e storica della Città di Busca.

Art. 7

Interventi relativi ad attività culturali, turistiche e scientifiche

Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti di cui all'art. 3 per iniziative, attività o manifestazioni intese a:

- favorire la promozione e lo sviluppo della cultura e del turismo anche mediante l'organizzazione di mostre, convegni, concerti e rassegne che abbiano come finalità di attivare la partecipazione dei cittadini e dei turisti alla vita culturale e di intrattenimento;
- promuovere l'immagine della Città mediante convegni, mostre o interventi rivolti alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico, artistico e monumentale di Busca.

Art. 8

Interventi relativi ad attività educative e scolastiche

Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti di cui all'art. 3 per:

- iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire, nell'ambito delle istituzioni scolastiche e dell'educazione permanente, le finalità didattiche, artistiche, musicali, teatrali, cinematografiche, editoriali ed espositive, nonché la realizzazione di convegni, mostre e rassegne o per attività di prevenzione e recupero del disagio giovanile;
- promuovere all'interno degli Istituti Scolastici di Busca le attività curriculari ed extra curriculari;
- sostenere le attività scolastiche svolte dalle Scuole paritarie presenti sul territorio;
- sostenere e promuovere le attività ricreative estive.

Art. 9

Interventi relativi alla tutela ambientale

Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti di cui all'art. 3 per:

- iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale, la tutela del territorio, il decoro dell'ambiente urbano;

Art. 10

Interventi relativi ad attività ludiche, ricreative e sportive

1. Gli interventi possono essere disposti, per quanto attiene alle attività ludiche, ricreative e sportive, a favore dei soggetti di cui all'art. 3 per:
 - l'organizzazione di manifestazioni sportive a livello locale o l'espletamento di attività sportive rivolte soprattutto alla popolazione giovanile ed anziana al fine di migliorarne lo stile di vita e la salute;
 - l'organizzazione e la gestione di attività ludiche, ricreative e del tempo libero le cui finalità sono indirizzate al soddisfacimento di interessi collettivi.

Particolare attenzione sarà riservata agli sport che stabiliscono un corretto rapporto con l'ambiente, alle discipline di base che rivestono carattere formativo per i giovani, alle attività sportive dilettantistiche e a tutte quelle attività che vengono intraprese senza scopo di lucro.

Art. 11

Interventi relativi allo sviluppo economico e turistico promozionale

1. Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti di cui all'art. 3 che operano in attività economiche tradizionali, innovative o di promozione turistica.
2. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:
 - al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
 - al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive, di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali;
 - al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e delle tradizioni tipiche locali;
 - al concorso per la promozione turistica della località;
 - al concorso per l'attività di accoglienza e informazione turistica.

Art. 12

Requisiti per l'ammissione al contributo

Per essere ammessi al contributo è necessario che i richiedenti:

- siano dotati di statuto redatto nelle forme della scrittura privata registrata o dell'atto pubblico, avente scopi conformi alla richiesta di contributo;
- rispettino i contenuti di cui all'art. 36 del Codice Civile in cui sono contenuti: Sede, Nominativo, Scopo, Associati, Legale Rappresentante, etc.;
- non abbiano finalità di propaganda politico-partitica.

Art. 13

Determinazioni dell'Amministrazione Comunale

1. L'Amministrazione Comunale procede al riparto, previa valutazione delle domande e con osservanza delle presenti disposizioni, alle quali seguiranno appositi provvedimenti dei responsabili di aree/servizi identificati dalla Giunta Comunale nel PEG.

Art. 14

Criteri

1. La concessione delle forme di sostegno è stabilita, nel rispetto dei seguenti criteri con specifica incidenza:
 - a. nella determinazione del contributo di **carattere ordinario** si tiene conto:

- che i richiedenti abbiano sede o residenza ed operino prevalentemente nell'ambito territoriale di interesse del Comune di Busca **punti 35**;
 - che le iniziative svolte siano state effettuate sul territorio comunale **punti 25**;
 - per le società sportive numero di iscritti alla società di cui numero dei minori e over 65 anni iscritti. Ciò in quanto si ritiene prioritaria la promozione e lo sviluppo delle attività sportivo - ricreative finalizzate alla socializzazione ed alla promozione sportiva del minore e dell'anziano, intravedendo in ciò uno strumento di realizzazione della promozione educativa e culturale nonché sociale della persona e del territorio **punti 20**;
 - attività promozionale svolta a favore del territorio, con particolare rilevanza agli aspetti educativi, sociali verso i minori, anziani e disabili **punti 20**
- b. nella determinazione del **contributo di carattere straordinario** si tiene conto:
- della rispondenza dell'iniziativa alle finalità statutarie del Comune di Busca **punti 25**;
 - della valenza dell'iniziativa sotto il profilo della promozione culturale, sportiva e turistica, a tal proposito deve essere presentato il programma delle iniziative e delle manifestazioni, attraverso apposita relazione fornendo i dettagli necessari per consentire una completa valutazione delle proposte indicando tempi e luogo di svolgimento delle stesse **punti 25**;
 - dell'adeguatezza del piano promo-pubblicitario **punti 10**;
 - della consolidata presenza dell'iniziativa nel territorio **punti 5**;
 - dei riflessi socio-economici dell'iniziativa sul territorio **punti 5**;
 - tipo di organizzazione con priorità a quelle che operano senza fini di lucro a favore di terzi **punti 5**;
 - considerazione del carattere di originalità e d'innovatività del progetto presentato e di qualità progettuale nonché dell'ambito di concreta operatività ed interesse **punti 15**;
 - della consolidata presenza dell'associazione nel territorio e dell'iscrizione nell'Albo delle Associazioni **punti 10**
2. L'ammontare e le condizioni di conferimento delle forme di sostegno sono stabilite in riferimento:
- al sostegno fornito da altri enti pubblici o privati (sponsor) **punti 10**;
 - al contributo richiesto rispetto al costo complessivo **punti 10**;
 - alla capacità economica del richiedente **punti 10**;
- Di norma, la concessione del contributo, non potrà superare il 90% della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 15

Casi particolari

In casi particolari, adeguatamente motivati e documentati, la concessione di interventi economici può essere altresì disposta a favore di enti, associazioni e comitati per iniziative umanitarie di carattere urgente ed eccezionale.

Art. 16

Modalità di presentazione dell'istanza per la concessione di contributi economici

1. L'Amministrazione comunale nel rispetto dei principi di trasparenza provvederà con cadenza semestrale (indicativamente nei mesi di maggio ed ottobre) alla pubblicazione di specifici avvisi, interessanti i diversi settori di intervento, che rendano nota la possibilità di accesso ai contributi comunali. Le richieste di **contributo dovranno essere** corredate della prescritta documentazione e dovranno pervenire entro i termini di scadenza previsti nell'avviso stesso ferme restando ulteriori determinazioni circa l'eventuale budget disponibile residuale.
2. Per la presentazione della richiesta di contributo corredata della prescritta documentazione, gli enti richiedente dovranno utilizzare il modulo predisposto dall'Ufficio e allegato al presente regolamento.
3. Le istanze presentate non comportano alcun obbligo di accettazione da parte del Comune di Busca ed i provvedimenti di diniego non possono essere oggetto di contestazione né di impugnazione giudiziale trattandosi di atti unilaterali liberi nella forma e nel contenuto.
4. La domanda, presentata su apposito modulo, va indirizzata al Sindaco e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dei soggetti di cui all'art. 3 o dalla persona fisica.

5. Nelle domande di concessione di contributi, sia ordinari che straordinari, e dei rendiconti, devono essere indicati i seguenti elementi, a seconda della tipologia richiesta e del richiedente stesso:
- generalità della persona fisica;
 - denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA dell'associazione, organizzazione o ente;
 - descrizione e durata dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario dell'Ente;
 - finalità dell'intervento ed indicazione dei soggetti interessati o beneficiari;
 - per le iniziative o le manifestazioni singole o occasionali (contributo straordinario) piano finanziario con indicazione delle presunte voci di spesa (preventivi), gli eventuali cofinanziamenti e le presunte entrate;
 - per gli interventi o le attività di maggiore rilievo che si svolgono durante tutto l'anno solare o per un'intera stagione (contributo ordinario) bilancio di previsione dell'anno finanziario corrente;
 - ammontare del contributo richiesto all'Amministrazione Comunale;
 - indicazione degli eventuali contributi richiesti o elargiti da altri soggetti pubblici o derivanti da soggetti privati (sponsor);
 - impegno a presentare a consuntivo, qualora richiesto, un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese sostenute o il bilancio consuntivo dell'anno finanziario di concessione del contributo e la relativa documentazione;
 - impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso per le finalità dichiarate nella domanda;
 - dichiarazione che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali;
 - nominativo del soggetto delegato alla riscossione e modalità di pagamento prescelta;
 - dichiarazione resa nelle forme di legge relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda. Laddove sia necessario la domanda stessa deve essere inoltre corredata da attestazione che indichi l'applicabilità o meno della ritenuta d'acconto prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973;
- La domanda dovrà essere scortata da dichiarazioni come da modello allegato in ragione della tipologia della richiesta e del richiedente.

Art. 17

Esame della domanda

1. Le domande di **contributo ordinario**, previa istruttoria da parte del Responsabile dell'area/servizi competente sulla regolarità delle stesse, sulla base dei criteri stabili dall'apposito Avviso Pubblico, saranno trasmesse alla Giunta Comunale la quale ha competenza esclusiva nell'accoglimento delle istanze e nella definizione del quantum, a cui seguiranno appositi provvedimenti di impegno/liquidazione di spesa.
2. Le domande di **contributo straordinario**, previa istruttoria da parte del Responsabile dell'area/servizi competente sulla regolarità delle stesse, sono sottoposte all'esame della Giunta Comunale la quale stabilirà il quantum su proposta dell'Assessore delegato in materia, a cui seguiranno appositi provvedimenti di impegno/liquidazione di spesa.
3. I contributi possono essere erogati solo a fronte, normalmente, di spese vive, relative allo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività oggetto della richiesta. Rimane inteso che non sono considerate, ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte di propri soci o aderenti, nel caso siano state svolte gratuitamente.
4. L'entità del contributo concedibile non può in ogni caso superare la differenza tra le spese ritenute ammissibili ai sensi dei commi precedenti e le entrate relative all'iniziativa, manifestazione attività specifica oggetto della richiesta.

Art. 18

Modalità di erogazione dei contributi

1. Il Comune di Busca ha facoltà, in via eccezionale, di concedere acconti, su indicazione dell'Amministrazione Comunale, sino ad un massimo dell'80% del contributo deliberato a condizione che le attività oggetto di contributo siano svolte o siano in corso di svolgimento, ovvero anche prima

del suo svolgimento qualora si tratti di somme necessarie per il sostenimento delle relative spese, soprattutto di promozione dell'iniziativa.

2. Il saldo dell'erogazione è corrisposto a seguito della presentazione all'Amministrazione Comunale, da parte del beneficiario della stessa, della seguente documentazione:
 - sintetica relazione illustrativa sull'esito dell'iniziativa, attività o manifestazione attuata;
 - rendiconto o consuntivo con indicazione delle varie voci di entrata, delle spese sostenute e dell'eventuale disavanzo di spesa per gli interventi, le iniziative o le manifestazioni singole o occasionali ovvero dichiarazione del legale rappresentante sottoscritta nelle forme di legge attestante i dati sopraindicati fermi restando gli eventuali controlli a campione sulle veridicità degli stessi.
3. Il Responsabile del Settore finanziario può richiedere la presentazione dei documenti giustificativi dei dati scritti in consuntivo o in bilancio nel caso lo ritenga opportuno.
4. Per la liquidazione del saldo la suddetta documentazione deve essere presentata entro 90 giorni dal termine dell'attività e/o manifestazione finanziata.
5. Nel caso di insufficiente rendicontazione delle spese rispetto il contributo assegnato, lo stesso sarà proporzionalmente ridotto. Il contributo in ogni caso non potrà divenire un utile o superare il pareggio di bilancio in caso di contributo ordinario.
6. Ove dal consuntivo o dal bilancio presentato dal beneficiario ai sensi dei precedenti commi dovesse risultare una differenza fra le spese ritenute ammissibili e le entrate relative all'iniziativa, manifestazione o attività oggetto della richiesta, di importo inferiore agli acconti già corrisposti, il Responsabile dell'area/servizi competente procederà al recupero della somma eccedente a carico del beneficiario.

Art. 19

Utilizzazione dei contributi

1. La concessione dei contributi sancisce per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.
2. In caso di mancata, parziale o diversa attuazione, la Giunta Comunale dispone, con apposito atto, la revoca di quanto concesso o il recupero totale o parziale delle somme erogate in relazione a quanto realizzato.
3. Al Comune di Busca, in ipotesi di erogazione del contributo, viene riconosciuta dal richiedente la più ampia facoltà di vigilanza e controllo sulle modalità di utilizzo dei contributi concessi.
4. E' riservata in ogni caso al Comune di Busca la facoltà di richiedere ulteriore documentazione in fase di istruttoria e anche in momenti successivi.

Art. 20

Decadenza

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerli ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato concesso;
 - non venga presentata la documentazione prescritta nel precedente art. 18, in particolare per quanto attiene al consuntivo delle spese sostenute o al bilancio consuntivo dell'anno finanziario oppure non venga presentata idonea dichiarazione sostitutiva;
 - sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo caso, se si accerta un'esecuzione delle iniziative in forma ridotta, si può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente.
2. Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.

Art. 21

Responsabilità

L'Amministrazione Comunale dovrà essere tenuta esente da ogni responsabilità sul piano civile e amministrativo in relazione a qualsivoglia aspetto o evento derivanti dalla realizzazione del progetto,

dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività, oggetto di contribuzione. A tal riguardo, di volta in volta, il provvedimento dell'Amministrazione stabilirà adeguate misure alle quali i soggetti dell'art. 3 dovranno attenersi, quale condizione indispensabile per l'ottenimento del beneficio; tali misure potranno essere già indicate nel progetto proposto da parte del richiedente il contributo.

Art. 22

Obbligo di Promozione

La partecipazione del Comune di Busca all'iniziativa deve essere adeguatamente evidenziata su tutto il materiale promozionale e pubblicitario all'uopo predisposto attraverso la dicitura "con il contributo del Città di Busca".

Art. 23

Rappresentanza dell'Ente

L'Amministrazione può conferire targhe, coppe, medaglie, libri ed altri premi, secondo la natura e l'importanza dell'iniziativa, attività o manifestazione, nei limiti dei rispettivi capitoli di bilancio, quale azione mirata a promuovere l'immagine e l'azione dell'Ente pubblico rivolte all'esterno il tutto fermo restando le condizioni di legge.

Art. 24

Pubblicità

La pubblicizzazione dell'elenco relativo ai contributi, sussidi e beni strumentali avviene nei termini e nelle modalità stabilite dalla Legge.

Art. 25

Patrocinio

Il patrocinio è il sostegno, con associazione di immagine (concessione logo del Comune), ad un'iniziativa in funzione di un'adesione simbolica dell'Amministrazione alla stessa.

Il patrocinio non è oneroso per l'Ente.

La competenza a disporre la concessione del patrocinio è del Sindaco.

Il soggetto privato che richiede il patrocinio, di norma, presenta motivata istanza al Sindaco almeno 30 giorni prima dell'iniziativa. Trattandosi di un'adesione "simbolica" e non materiale, non derivano responsabilità patrimoniali per l'Ente. Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e sostenute economicamente da istituti di credito, fondazioni o imprese private, è ammessa la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, a condizione che la circostanza sia menzionata nell'istanza di concessione. La concessione del patrocinio può causare danno all'immagine dell'Ente nel caso di fatti riprovevoli. A tal fine, nell'atto di concessione del patrocinio, occorre specificare che l'Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il patrocinio e di procedere a richiesta risarcitoria a tutela dell'immagine.

Sul materiale promozionale (manifesti, volantini, ecc.) di eventi organizzati attraverso contributi e collaborazioni deve essere ben visibile lo stemma del Comune con scritta ed epigrafe sopra allo stemma stesso: "Con il contributo della Città di Busca"/"In collaborazione con la Città di Busca" / "Con il patrocinio della Città di Busca".

Articolo 26

Concessione non esclusiva e permanente di sale e spazi comunali.

L'Amministrazione Comunale, in adesione a quanto previsto dalla Costituzione repubblicana, dalle leggi ed in particolare dal D.Lgs. 267/2000 e dallo Statuto Comunale, intende promuovere, anche attraverso la disponibilità di spazi e locali di sua proprietà, ogni forma di partecipazione dei cittadini alla vita della città, nonché forme di aggregazione finalizzate allo svolgimento di attività di rilevanza sociale, culturale, educativa, di tutela di interessi diffusi, di espressione concreta del principio di sussidiarietà, di consapevole esercizio dei diritti in una società democratica.

La concessione di sale consente anche di valorizzare in modo proficuo il patrimonio immobiliare pubblico attraverso un utilizzo che genera utilità e servizi.

Il presente articolo disciplina le modalità di concessione in uso temporaneo e non esclusivo di locali e spazi

di proprietà comunale

Tali locali e spazi sono di seguito indicati e l'uso si intende subordinato alle normative tempo per tempo vigenti in materia di destinazione d'uso e requisiti tecnico sanitari e di sicurezza;

- Salone al primo piano del palazzo comunale, con accesso da via Cavour, 32 “Salone Alberto Chiapello”. Le presenti disposizioni regolamentari modificano di fatto quanto disposto con la delibera CC 40/1990 ad oggetto: “Regolamento per la concessione in uso del Salone di proprietà comunale per manifestazioni di interesse generale” – Vengono fatte salve le specifiche disposizioni che prevedono che l'uso del locale non venga consentito per manifestazioni aventi completo o preminente scopo di lucro.
- Teatro Civico Comunale - vengono fatte salve le disposizioni di cui alla deliberazione di GC 137/2017. In proposito si specifica che eventuali richieste dell'immobile per effettuazione prove verranno di norma accolte solo per una volta a ogni evento; le richieste degli interessati dovranno essere presentate, tramite moduli predisposti dagli uffici, contenenti assunzione di responsabilità nell'utilizzo dei locali per eventuali danni a cose o persone ed idonea copertura assicurativa (RC terzi) inoltre a dichiarazione di rispetto delle prescrizioni e limitazioni dettate dagli organismi di vigilanza.
- Casa Francotto – rimangono escluse le sale già assegnate per specifiche finalità.
- Polivalente Località Santuario di Valmala;
- altri locali che s'intendano individuare, anche con direttive specifiche dell'Amministrazione.
- vengono fatte salve le disposizioni assunte con deliberazione GC 15/2015 circa l'utilizzo delle sale istituzionali per la celebrazione di cerimonie quali matrimoni ecc.

L'Amministrazione comunale può concedere in uso gli spazi ed i locali sopraelencati per attività svolte da enti, associazioni, società, partiti, gruppi religiosi, onlus, gruppi locali e soggetti privati aventi finalità mirate allo sviluppo della vita sociale e civile e di aggregazione nel campo politico, sociale, assistenziale, culturale, educativo, scolastico, sportivo e ricreativo ed in particolare per:

- conferenze ed eventi culturali,
- riunioni e convegni,
- manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche,
- corsi di formazione,
- attività socio-ricreative e sportive,
- iniziative di promozione,
- esposizioni e mostre che abbiano rilevanza a livello cittadino e/o sovracomunale.

Non è consentita la concessione per attività che pregiudichino il decoro o offendano sentimenti e principi generalmente avvertiti dalla pubblica opinione.

Spazi e locali sono di norma concessi dietro corresponsione di una tariffa. Sono fatti salvi i principi previsti dall'art. 9 dello Statuto Comunale circa la concessione gratuita di locali.

Le attività programmate dal Comune, che presuppongano la disponibilità dei locali e degli spazi, hanno priorità su ogni altra attività per la quale soggetti terzi abbiano chiesto analoga disponibilità.

Durante il periodo elettorale è accordata precedenza alle richieste presentate dai partiti o gruppi politici.

La richiesta di concessione in uso, dovrà pervenire con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'utilizzo. Essa dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'Ente o istituzione che organizzano o dal richiedente singolo cittadino e dovrà indicare chiaramente il genere di manifestazione o attività che si intende organizzare, il contenuto, gli eventuali oratori, il periodo di tempo durante il quale si intende occupare il locale stesso.

Nella domanda, il soggetto richiedente dovrà dichiarare di aver preso visione del presente articolo del Regolamento e accettato ogni clausola a carico. L'ufficio competente prenderà in considerazione le domande secondo la data di loro presentazione ed il numero di protocollo.

La concessione viene disposta con atto del responsabile del servizio competente, previo indirizzo del Sindaco.

Le tariffe sono stabilite con specifico provvedimento da parte della Giunta Comunale.

La tariffa sarà versata dal richiedente secondo tempi e modalità che saranno opportunamente indicati dagli uffici. L'utilizzo dei locali è consentito subordinatamente al versamento dell'importo richiesto salvo diverso accordo.

L'applicazione della gratuità comporta l'obbligo per l'utilizzatore di citare il Comune sul materiale pubblicitario dell'iniziativa e di evidenziare il beneficio ottenuto in occasione della manifestazione stessa.

L'utilizzo è comunque gratuito, salvo diverso accordo, in relazione alla durata e onerosità, per l'utilizzo da parte delle istituzioni scolastiche e da parte delle istituzioni comunali.

Ogni inadempienza così come lo svolgimento nei locali di attività non consone, comporterà l'esclusione automatica dell'uso dei locali per il trimestre successivo, oltre al risarcimento dei danni.

Il Comune è esonerato da responsabilità derivante da danni o ammanchi che a qualsiasi titolo si verifichino nel corso dell'utilizzo dei locali in pregiudizio del concessionario

Il concessionario è il responsabile dello svolgimento dell'attività e dovrà per tanto provvedere ad acquisire le preventive autorizzazioni e/o licenze previste per il tipo di attività organizzata, ivi compreso tutto quanto occorra sotto il profilo della tutela della sicurezza e della salute pubblica, entro i limiti di destinazione d'uso e capienza. Nessuna responsabilità od onere può ricadere in capo al Comune.

Il concessionario è responsabile direttamente degli eventuali danni alle persone e alle cose comunque provocati nell'occasione dello svolgimento della manifestazione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi conseguente risarcimento.

In relazione all'attività svolta, il Comune si riserva di far produrre polizza assicurativa idonea.

Articolo 27

Benefici a favore della popolazione a seguito della fusione per incorporazione del Comune di Valmala nel Comune di Busca.

Il Comune di Busca utilizza gli incentivi economici derivanti dalla fusione per incorporazione del Comune di Valmala nel Comune di Busca, anche per misure a favore della comunità locale.

Tali misure possono consistere in:

- bonus di incentivo alla permanenza in montagna (es. trasporto scolastico, insediamento d'impresa, nuovi nati);
- bonus di misure di sostegno diretto alla popolazione declinate secondo disposizioni specifiche per ogni misura eventualmente adottata (es. per nuovi nati);
- bonus tributi, sotto forma di riduzioni e agevolazioni tariffarie, di imposta, di tasse comunali per utenze e contribuenti di Valmala, da introdurre negli specifici regolamenti o provvedimenti di disciplina dei tributi e tariffe;
- contributi per la riduzione del divario digitale.
- Contributi per eventuale rimborso pratiche a seguito fusione.

Gli importi e gli stanziamenti dei bonus saranno stabiliti annualmente dal Comune, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e di incentivo. Il Comune si riserva in ogni caso momento di sospendere, ridurre o eliminare i bonus per motivi di bilancio.

Fino alla introduzione di misure negli specifici regolamenti o di discipline specifiche, anche ai sensi dell'articolo 1 comma 660 della legge n. 147/2013 s.m.i., ovvero di applicazione dell'1 comma 132 della legge 56/2014 essendo istituito il Municipio di Valmala, tenuto conto che il costo del servizio e dello smaltimento relativo alle utenze di Valmala continua a seguire il trend già in essere – gestione a cura del Consorzio C.s.e.a -, in considerazione e fino alla unicità di piano finanziario, si istituisce, una compensazione a favore delle utenze di Valmala, differenziata per categorie di utenze, finanziata con gli incentivi alla fusione. La Giunta comunale approverà l'ammontare/percentuali della compensazione. La compensazione viene applicata direttamente in bollettazione, le cui risultanze finali risulteranno quindi al netto della stessa.

Art. 28

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività o per dichiarazione di immediata eseguibilità ex art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, della delibera consigliare di approvazione così come i successivi aggiornamenti e modifiche.

Art. 29

Abrogazione

Dall'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogate le precedenti disposizioni regolamentari in materia.

E' altresì abrogata ogni altra norma regolamentare del Comune incompatibile con il presente regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme di legge o degli altri Regolamenti che disciplinano l'attività del Comune di Busca.

Art. 30

Rinvio dinamico

Senza formalità alcuna si intendono approvate ed acquisite, con rinvio dinamico, tutte le norme di legge e disposizioni specifiche tempo per tempo vigenti in materia e non richiedenti espresso provvedimento.